

COMUNE DI SORBO SERPICO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Sorbo Serpico ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. _____ Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiariet .

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonch  autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidariet  operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignit  sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalit , assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunit  Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta eur _____ opea dell' autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attivit  dell'amministrazione comunale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicit  di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunit  locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attivit  alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attivit  che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formaz _____ ioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune sita in via Vincenzo Pennetti, n 2. La sede potr  essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art.4

Territorio

1. Il territorio comunale quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato da _____'Istituto Nazionale di Statistica, comprende la parte del suolo nazionale delimitato dall'allegata planimetria. , che forma parte integrante del presente statuto.

Art.5

Stemma - Gonfalone -Fascia tricolore- Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che il distintivo del Sindaco, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune pu  essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunit 

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunit  tra uomini e donne:
 - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignit  di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunit  europea in materia di pari opportunit ,

sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, dando priorit  agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato - Citt  - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Citt -Autonomia locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico degli Enti Locali;
 - c) le attivit  relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono pi  comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute pi  idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libert  fondamentali, nonch  della dignit  delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione-Composizione-Presidenza-Consigliere anziano-Competenze

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 71, 9° comma del Testo Unico degli Enti Locali, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 71, in caso di parità di voti il più anziano di età.
5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale. Ai sensi degli artt. 79, 80 e 81 del Testo Unico degli Enti Locali, i cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive negli organi comunali hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie per l'espletamento del mandato, fruendo di aspettative e permessi.
3. Le indennità, il gettone di presenza, il rimborso spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono 1° regolati dalla legge. Nel regolamento

saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

4. Ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico degli Enti Locali il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.
6. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la giunta, consegna al Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione, anche adeguandolo e verificando periodicamente l'attuazione del programma da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
9. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali, avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri e risultare da apposita dichiarazione scritta del messo comunale nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messe a disposizione dei Consiglieri il giorno in cui è stato notificato l'avviso di convocazione.
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati e più precisamente:

- n. 6 consiglieri, escluso il Presidente, per le sedute di prima convocazione;
- n. 4 consiglieri, escluso il Presidente, per le sedute di seconda convocazione.

d) le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui debbono essere segrete e comunque solo eccezionalmente, quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere il pubblico. ____§

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. In pendenza dell'approvazione del ____ regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Alla nomina dei capigruppo si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

3. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni e notizie in loro possesso, nonché copie di atti e documenti, con esenzione del pagamento dei diritti, rilasciando apposita ricevuta al responsabile del servizio. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

7. Nel caso di decadenza è prevista la surrogazione da parte del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 13

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate, al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. ____E

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. E' prevista la surrogazione da parte del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a _____ = tal fine il Sindaco.

Art. 14

Sessione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali.
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, quest'ultimo è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 15

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 16

Votazioni - Verbalizzazione

1. Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi previsti dal regolamento.
2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione _____ e della

data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti e dei pareri preventivi in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze. I responsabili dei servizi o chi per essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Sindaco - Presidente (o da chi lo sostituisce) e dal Segretario verbalizzante.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dei consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e più precisamente:

a) il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'Ente;

b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;

c) il funzionamento degli organismi degli uffici;

d) l'esercizio delle funzioni e dei servizi;

e) la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.

I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla elaborazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.

2. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

I regolamenti incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o della Giunta, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

3. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio o la Giunta.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

5. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 4.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. _____
2. Il Consiglio prevede, inoltre, forme di garanzie e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine. _____
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica senza computare a tale fine il Sindaco. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni

esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'Opposizione.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalit  di presentazione di t_____ali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 20

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dar  corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 21

Elezione del Sindaco

1. _____ Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 22

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazioni _____ fone alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorit .
2. Il documento programmatico   un atto fondamentale e conseguentemente non pu  subire variazioni o modifiche senza la espressa pronuncia del Consiglio Comunale. Il programma   atto impegnativo dell'azione di governo e di amministrazione della Giunta Comunale per tutto il periodo della sua durata in carica.

Art. 23

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco   il responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonch  il Consiglio e sovrintende al

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 Egli esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite ____d o delegate al Comune.
4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione di provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione dei centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. ____F
10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dello Statuto e regolamento comunale.

Art. 24

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero

quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessit  dell'utenza, il Sindaco pu  modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonch , d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2   rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco pu  provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto pu  disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonch  per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto pu  nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
10. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamit  naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n  996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n  66.
11. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del comma 1, nonch  dall'art. 14 del Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, pu  delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Art. 25

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 26

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, e successive modificazioni ad eccezione di quanto stabilito ai punti 3-4 dell'art. 10 del presente Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore pi  anziano di et .
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 27

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 28

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e $\frac{3}{4}$ specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato dall'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 29

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di

cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 30

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale □ composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivit  professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio ___ (da essi amministrato).

Art. 31

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivit  e svolge attivit  propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altres , di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli ___ i uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, □ di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
6. L'Accettazione di lasciti e di donazioni □ di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel quale caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, del Testo Unico degli Enti locali.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. L'attivit  della Giunta □ collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilit  dei singoli assessori.
2. La Giunta □ convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attivit  della Giunta e assicura l'unit  di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilit  di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della met  pi  uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parit , prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovr  risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
7. Apposito regolamento _____into disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 33

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta pu , in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilit , prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 34

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'att _____eo e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco pu  revocare uno o pi  assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne d  comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 35

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altres , dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dall' _____ua maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui stata approvata la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPO III

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art. 36

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali, del Consiglio e della Giunta, devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 37

Esecutivita'

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 38

Comunicazioni ai Capigruppo

1. Allo scopo di consentire a tutti i gruppi consiliari di prendere visione delle deliberazioni della Giunta, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali, le deliberazioni adottate, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, e i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto o dal regolamento.

TITOLO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 39

Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato e' responsabile delle pubblicazioni.

Art. 40

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI E ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE
PETIZIONI E PROPOSTE - INFORMAZIONE ED ACCESSO

Art. 41

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 42

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libert  e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivit  politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalit  d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumit  delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese pu  essere richiest  un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 43

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali su provvedimenti di loro interesse, chiamandoli volta per volta a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere informale, sugli indirizzi politici ed amministrativi della vita comunale e sulle questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza locale.

La consultazione popolare si configura come un sistema di indagine e di richiesta, di sondaggio di opinione da parte del Comune attraverso questionari, strumenti statistici e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionate nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
5. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 44

Istanze - Petizioni e proposte

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni, in forma collettiva, al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonch  proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive, chiedendo provvedimenti, avanzando proposte per l'adozione di atti amministrativi, esprimendo manifestazioni di volont  e di giudizio o esponendo comuni necessit .

2. Il Consiglio comunale e la Giunta entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale ne stabilisce le ulteriori modalit'.

Art. 45

Informazione e ____Ùd accesso

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attivit' amministrativa dei suoi organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione oltre che avvalendosi dei mezzi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; ____àdetta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui È in possesso l'amministrazione.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivit' dell'amministrazione, l'Ente locale assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

CAPO II

REFERENDUM

ART. 46

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attivit' amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di ____àconsultazione

referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 47

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalit  di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilit ;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalit  organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalit  di attuazione.

Art. 48

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum   approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se   raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito   stato favorevole, il Sindaco   tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito   stato negativo, il Sindaco ha facolt  di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 49

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialit  e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Svolge, altres , la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'art. 127 del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Il difensore civico non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzioni ___ dalle dagli organi del Comune ed tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 50

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

CAPO I

DEMANIO E PATRIMONIO - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 51

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali. ___
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 52

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dal Titolo I al Titolo VI del Testo Unico degli Enti Locali.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

Art. 53

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti, scelto:

- a) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. Valgono per il revisore dei conti le ipotesi di incompatibilit  di cui al primo comma dell'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

L'incarico di revisore economico-finanziaria non pu  essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Province, delle citt  metropolitane, delle Comunit  montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

Il revisore dei conti non pu  assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza dello stesso.

3. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilit  dell'ente locale, il revisore dei conti non pu  assumere complessivamente pi  di otto incarichi, tra i quali non pi  di quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non pi  di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 99.999 abitanti e non pi  di uno in Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le Comunit  montane a comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

L'affidamento dell'incarico di revisore   subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui sopra.

4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutivit  della delibera, non   revocabile, salvo gravi inadempienze ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 comma 1, lett. d) del Testo Unico degli Enti Locali, ed   rieleggibile per una sola volta.

Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilit  derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

5. Lo stesso   estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, assumendo funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

Art. 54

Prerogative del revisore

1. Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'ente, oltre che di

forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Egli, nell'esercizio della sua funzione ispettiva, pu' accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui e in possesso l'Amministrazione, senza limite del segreto di ufficio.

2. Il revisore dei conti pu' assistere e partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, alle sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e pu' essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alla materia economico, finanziaria e contabile.

Art. 55

Funzioni del revisore dei conti - Responsabilit^ e compenso

1. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

- a) attivit^ di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti__a allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruit^, di coerenza e di attendibilit^ contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi

dell'art. 153 del Testo Unico degli Enti Locali, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione

dei parametri di deficitariet^ strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilit^ delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori.

L'Organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dell'Organo di revisione;

- c) vigilanza sulla regolarit^ contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivit^

contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilit^; l'Organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro

il termine, previsto dal regolamento di contabilit^ e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

nonch^ rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivit^ ed economicit^ della

gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante al revisore, da aggiornarsi triennialmente.

Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

L'ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina.

Art. 56

Regolamento

1. Le norme regolamentari disciplinano gli ulteriori aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
2. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

TITOLO VI

I SERVIZI

ART. 57

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le

caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a

prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 63.

Art. 58

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 59

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 60

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, □ nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda pu~ prevedere condizioni e modalit~ per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalit~.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti gi~ rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e societ~, coloro che sono in lite con l'azienda nonch~ i titolar__i, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attivit~ concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre met~ dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale □ disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento □ disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento __s.
7. L'azienda informa la propria attivit~ a criteri di efficacia, efficienza ed economicit~ ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalit~ e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 61

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale pu~ costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione □ stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 61 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione □ l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilit~; □ nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni □ stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti Comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attivit~, criteri di efficacia, efficienza ed economicit~ ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalit~ e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della

gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 62

Societ^

1. Il Comune pu~ gestire a mezzo di societ^ per azioni o a responsabilit^ limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di pi^ soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonch^ per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune pu~ costituire a ___ pposite societ^ per azioni, senza il vincolo della propriet^ pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di leggi specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societ^ deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o pi^ amministratori e Sindaci.
Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni pu~ essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
3. La costituzione di societ^ miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune e disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n^ 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n^ 95, e successive modifiche e integrazioni.
4. Per la realizzazione delle o___pere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
5. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, il Comune partecipante potr^ rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societ^ di cui al presente articolo.
6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 2, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societ^ di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n^ 218, e successive modificazioni.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 63

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorir  la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia a norma dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera i ___ l in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o pi  tra soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge e dall'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE-SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 65

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la ___ (salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivit  dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 66

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, in conformit  allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalit  ed economicit  di gestione, e secondo principi di professionalit  e responsabilit , a norma dell'art. 89 del Testo Unico degli Enti Locali. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, la potest  regolamentare del Comune si esercita tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale ___5 nelle materie di cui all'art. 89, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonch  all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti

derivanti dalla propria capacit  di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 67

Organizzazione del personale

1. Il personale   inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalit  del miglioramento della funzionalit  degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'aziende amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalit  e delle prestazioni lavorative individuale.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalit  previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 68

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali del lavoro.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 69

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformit  dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultiva, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 16, comma 2 del presente Statuto, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) pu  rogare tutti i contratti nei quali l'ente   parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- d) cura, sotto la sua responsabilità l'attuazione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta, è responsabile dell'istruttoria delle delibere e provvede ai relativi atti esecutivi;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 70

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipula dei contratti;
 - d) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.23 e 24 del presente Statuto;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della

correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 71

Avocazione

1. Il Sindaco non pu~ revocare, riformare, riservare o avocare a s~ o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco pu~ fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco pu~ attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 72

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivit^ stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 pu~ essere istituito, mediante convenzione in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73

Entrata in vigore

1. Lo Statuto ~ deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione ~ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto ~ approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. ~ Lo Statuto ~ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione

dell'entrata in vigore.

4. Il testo dello Statuto depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità, stabilite dal Consiglio Comunale ed attuate dalla Giunta.

Art. 74

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati purch \square siano trascorsi almeno sei mesi ___gi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima revisione e salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Nella stessa seduta pu $\tilde{}$ avere luogo una sola votazione.
3. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non pu $\tilde{}$ essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non valida se non accompagnata dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.